

TRIBUNALE DI RAGUSA – GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 409 c. p. c.

Per il sig. **DIBENEDETTO Salvatore**, nato a Ragusa il 26 gennaio 1970, C.F. BBNSVT70A26H163A, residente a Monterosso Almo in Via Mercato n. 29, ed elettivamente domiciliato a Modica in via Resistenza Partigiana n. 25, presso lo studio dell'Avv. Pietro Roccasalva (C.F. RCCPTR64B21F258M) che lo rappresenta e difende per mandato su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al numero di fax 0932/903114 o all'indirizzo p.e.c. avv.pietroroccasalva@pec.giuffre.it,

- ricorrente

contro

M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore,

- convenuto

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, Ambito Territoriale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- convenuto

In fatto e in diritto

Con domanda del 2 aprile 2021 protocollata presso l'Istituto L. Capuana di Ragusa, il ricorrente ha presentato richiesta di aggiornamento nelle graduatorie di istituto di III Fascia del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario" – Ambito di Ragusa per il triennio 2021-2023 (All. n. 1).

In esito a tale istanza, il ricorrente risulta attualmente collocato nelle graduatorie definitive pubblicate il 6 agosto 2021 con il punteggio di 10,85 nei



profili “*Assistente Amministrativo*” e “*Assistente tecnico*” (All. n. 3 e n. 4) e con il punteggio di 13,25 nel profilo “*Collaboratore Scolastico*” (All. n. 5).

L’attuale punteggio ed il conseguente posizionamento in graduatoria devono tuttavia ritenersi del tutto illegittimi, risentendo dell’errore in cui è incorsa l’Amministrazione in occasione della valutazione dei servizi indicati nell’originaria domanda di inserimento nelle graduatorie ovvero quella relativa al triennio 2017 – 2020 (All. 2).

In tale domanda il ricorrente ha infatti indicato tra i servizi valutabili ai fini dell’inserimento in graduatoria il servizio militare di leva svolto nel periodo 9 marzo 1989 – 2 marzo 1990 (All. n. 6), per il quale sono stati attribuiti 0,6 punti in applicazione della disposizione contenuta nell’allegato A, Lettera A del D.M. n. 640/17, secondo cui “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*”, (v. pag. 23, All. n. 7) .

Trattasi di distinzione fondamentale ove si consideri che nel primo caso (servizio di leva in costanza di rapporto) il servizio viene valutato con 6 punti, mentre nel secondo caso (servizio di leva non in costanza di rapporto) vengono attribuiti solo 0,6 punti.

L’errore in cui è incorsa l’A.S. è stato reiterato in occasione dell’ultimo aggiornamento, relativo al triennio 2021- 2023, posto che il D.M. n. 50/21, alla tabella di valutazione dei titoli e dei servizi (Allegato A Lett. A), contiene una disposizione di identico contenuto, in applicazione della quale per il servizio di leva è stato attribuito il punteggio di 0,6 (All. n. 8).



Recente giurisprudenza ha tuttavia evidenziato che le disposizioni regolamentari di cui trattasi devono ritenersi tuttavia illegittime e dunque suscettibili di disapplicazione da parte del G.O.

Emblematica Cass. n. 5679/2020 secondo cui da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 risulta che il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

Ritengono invero i Supremi Giudici che *“una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.*



2050, comma 1 cit.).”, (conformi Cass. n. 15127/21; n. 15467//21; n. 39153/21).

In applicazione dei superiori principi, per il periodo di leva al ricorrente dovranno essere attribuiti 6 punti in luogo dei 0,6 punti assegnati sia in sede di inserimento in graduatoria, sia in sede di aggiornamento.

Giusto quanto previsto dall’art. 8, comma 4, D.M. n. 50/21, secondo cui, una volta definitiva, la graduatoria può essere impugnata con ricorso al Giudice del Lavoro, al Tribunale adito compete la rettifica del punteggio.

Per quanto tutto quanto sopra detto si chiede che

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro

emessi i provvedimenti di rito per instaurazione del contraddittorio e respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione,

- accertare il diritto del ricorrente alla rivalutazione del punteggio correlato al servizio militare di leva prestato nel periodo mediante accredito di punti 6 il luogo del punteggio assegnato pari a 0,6;

- conseguentemente ordinare al MIUR, ai sensi dell’art. 8, c. 4, D. M. n. 50/21, di procedere all’inserimento del ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del triennio 2021-2023 pubblicate il 6 agosto 2021 con il punteggio di 16,85 nei profili “*Assistente Amministrativo*” e “*Assistente tecnico*” e con il punteggio di 19,25 nel profilo “*Collaboratore Scolastico*”.

Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

Si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile.

Si allegano:

1. Copia domanda triennio 2021-23;



2. Copia domanda triennio 2018-2020;
3. Estratto graduatoria AA;
4. Estratto graduatoria AT;
5. Estratto graduatoria CC;
6. Copia Foglio di Congedo Illimitato;
7. D.M. n. 640/17;
8. D.M. n. 50/2021.

Istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

Considerato l'elevato numero dei litisconsorti controinteressati, quale risulta dalle graduatorie allegate, si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti di tutti i soggetti attualmente inseriti nelle graduatorie di istituto di III Fascia del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", profili AA, AT e CS 2021-2024, Ambito di Ragusa attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come soggetti attualmente inseriti nelle graduatorie con precedenza sulla ricorrente;
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Salvo ogni altro diritto.

Modica, 13 febbraio 2023

Avv. Pietro Roccasalva

